



COMUNE DI SCALENGHE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCALENGHE

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 30/09/2021

Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 12/04/2023

Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 27/02/2025

Sommario

Art. 1 — Oggetto	3
Art. 2 — Principi generali.....	3
Art. 3 — Soggetti aventi diritto	3
Art. 4 — Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto	3
Art. 5 — Valore ed erogazione del buono pasto.....	4
Art. 6 — Spendibilità dei buoni pasto elettronici.	4
Art. 7 — Regime fiscale dei buoni pasto elettronici.....	4
Art. 8 — Rinvio ed entrata in vigore	4
Art. 9 — Disposizioni transitorie.....	4

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Scalenghe, così come disciplinato dagli artt. 67 e 68 del CCRL 01.08.2002 e dall'art. 17 del CCRL 6.05.2008.
2. Il Comune di Scalenghe, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura al segretario comunale, al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad esempio, il personale in posizione di comando o il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
4. Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 2 — Principi generali

1. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità.
2. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Il diritto di godimento del buono pasto elettronico presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato mediante il sistema di rilevazione delle timbrature del Comune di Scalenghe, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. È vietata l'erogazione di buoni pasti elettronici in numero superiore rispetto a quanto certificato dai sistemi di rilevazione delle timbrature di cui al presente comma.
4. Il buono pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
5. Il servizio sostitutivo della mensa viene affidato a ditta specializzata, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente tempo per tempo vigenti.

Art. 3 — Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Scalenghe;
 - il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro.

Art. 4 — Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto elettronico

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - aver prestato attività lavorativa giornaliera di almeno 7 ore;
 - aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
 - aver effettuato un rientro pomeridiano della durata minima di 2 ore decorrenti dal termine della pausa pranzo;
 - aver effettuato una pausa pranzo non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti. La fascia oraria per la fruizione della pausa pranzo è prevista dalle ore 12.00 alle ore 14.30.

2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici, spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma, anche nei casi di prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, entrambi debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici spetta altresì nei casi di missione che copra l'intera giornata lavorativa, purché il dipendente in missione non richieda il rimborso delle spese per il pasto e l'orario di missione sia pari ad almeno 7 ore.
4. Non concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri permessi previsti dal contratto nazionale di lavoro, escluse le tre ore annue, se fruito, per assemblea sindacale.
5. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in entrata e in uscita e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto del buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.
6. La consumazione del pasto all'interno del Palazzo Comunale non comporta l'obbligo di timbratura della relativa pausa. In tal caso viene effettuato d'ufficio un abbattimento automatico di 30 minuti. La qualità temporale di abbattimento è ritenuta sufficiente per la fruizione del pasto.
7. Qualora il dipendente sia addetto a mansioni che non possono essere interrotte, è consentita l'anticipazione o la posticipazione della pausa pranzo, che potrà essere effettuata anche fuori dai locali comunali e senza obbligo di timbratura. In tal caso verrà effettuata una decurtazione automatica di 30 minuti dell'orario giornaliero.

Art. 5 — Valore ed erogazione del buono pasto

1. Il valore nominale del singolo buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 4. La verifica è fatta a consuntivo con cadenza trimestrale, successivamente la sistemazione definitiva del cartellino presenze.
3. La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.

Art. 6 — Spendibilità dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza degli stessi e, se non utilizzati entro tale data, gli stessi non possono essere sostituiti da indennità o essere monetizzati.

Art. 7 - Regime fiscale dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 sono esenti da qualsiasi forma di tassazione. Le eventuali successive variazioni di valore del buono pasto elettronico stabilite con delibera di Giunta comunale seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Art. 8 — Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente atto si applicano dalla data di approvazione del presente Regolamento.